DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1994

relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(94/189/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], da ultimo modificata dalla decisione 94/77/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1993 sono comparsi in Germania focolai di peste suina classica; che la comparsa di questa malattia costituisce un grave rischio per i suini comunitari e che la Comunità ha la possibilità di risarcire le perdite verificatesi, per contribuire ad eradicarla al più presto;

considerando che, non appena la presenza della peste suina classica è stata ufficialmente confermata, le autorità tedesche hanno preso misure appropriate, tra cui quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE del Consiglio; che tali misure sono state notificate dalle autorità tedesche;

considerando che sono soddisfatte le condizioni necessarie alla partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per i focolai di peste suina classica comparsi nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1993, la Germania può ottenere dalla Comunità un contributo finanziario pari al:

— 50 % delle spese sostenute dalla Germania a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento, la distruzione dei suini e dei prodotti a base di suini se del caso;

— 50 % delle spese sostenute dalla Germania per la pulizia, la disinfestazione e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;

— 50 % delle spese sostenute dalla Germania a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione di mangimi ed attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione di documenti giustificativi.

2. I documenti di prova di cui al paragrafo 1 devono essere trasmessi dalla Germania entro sei mesi della notifica della presente decisione.

Articolo 3

La Commissione segue l'evolversi della situazione e, qualora ciò si riveli necessario, adotta una nuova decisione conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della decisione 90/424/CEE.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 36 dell'8. 2. 1994, pag. 15.